

*ESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: IORI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI:
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-
PEDAGOGICO, EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA
(A.C. 2656-3247-A)*

A.C. 2656-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2656-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.22 e 13.23 e sull'articolo aggiuntivo 13.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2656-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre

1998, n. 520.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. La disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1. (Oggetto).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: socio-pedagogico.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

al comma 2, sopprimere le parole: socio-pedagogico;

al comma 3, sopprimere le parole: socio-pedagogico;

all'articolo 2:

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: socio-pedagogico;

comma 4, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 3:

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: socio-pedagogico;

sopprimere il comma 2;

comma 3, lettera c), sopprimere le parole:, limitatamente agli aspetti socio-educativi;

all'articolo 4:

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: socio-pedagogico;

sopprimere il comma 2;

all'articolo 5, sopprimere le parole: socio-pedagogico;

all'articolo 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: socio-pedagogico;

all'articolo 7

al comma 1, premettere il seguente: 01. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 e L/SNT/2, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di Scienze della formazione e la facoltà di Farmacia e Medicina.

comma 1, sopprimere le parole: socio-pedagogico;

comma 1, sostituire le parole da: di un corso *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di laurea abilitante di cui al comma precedente.

comma 2, sopprimere le parole: socio-pedagogico;

sopprimere i commi 3, 4 e 5;

alla rubrica, sopprimere le parole: socio-pedagogico;

all'articolo 12, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: socio-pedagogico;

all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: socio-pedagogico;

al Titolo del Testo unificato, sopprimere le parole: socio-pedagogico.

1. 20. Brescia, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere le parole da: attraverso la regolamentazione *fino alla fine del comma.*

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 2656-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale, nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione.

3. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto

socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1. L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo).

Al comma 2, dopo le parole: tutto il corso della aggiungere la seguente: loro.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 2656-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Ambiti dell'attività professionale).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi.

2. L'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

3. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo e formativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;
- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Ambiti dell'attività professionale).

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

3. 20. Borghesi, Rondini.

A.C. 2656-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;
- c) servizi extrascolastici per l'infanzia;
- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l'integrazione;
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- o) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;
- p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

2. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del comma 1 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo).

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 3 con la seguente: 6.

4. 20. Marzana, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in particolare nell'ambito familiare con le seguenti: nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia.

4. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: sportivi.

4. 21. Borghesi, Rondini.

Sopprimere il comma 2.

4. 22. Marzana, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

A.C. 2656-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Qualifica europea dell'educatore).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata "raccomandazione europea 23 aprile 2008".

A.C. 2656-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale socio-pedagogico svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi di educazione e formazione pubblici o privati e del terzo settore. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:

a) progetta, programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

e) coopera alla definizione delle politiche formative;

f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;

g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

A.C. 2656-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario).

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o

interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario).

Al comma 1, dopo le parole: corso di laurea aggiungere la seguente: abilitante.

7. 3. Brescia, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

7. 20. Borghesi, Rondini.

A.C. 2656-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Qualifica europea del pedagogista).

1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dell'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

A.C. 2656-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Attività professionali e competenze del pedagogista).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.

2. Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di

cui all'articolo 10 e svolge le seguenti attività educative e formative:

- a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
- b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle *équipes* plurispecialistiche;
- c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;
- d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
- e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
- f) coopera alla definizione delle politiche formative;
- g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;
- h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;
- i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

A.C. 2656-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Formazione universitaria del pedagogista).

1. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.

2. La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e nelle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 9, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Formazione universitaria del pedagogista).

Al comma 2, sopprimere le parole;, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.

10. 20. Borghesi, Rondini.

A.C. 2656-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Adeguamento dei percorsi formativi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi delle lauree universitarie triennali e delle classi di laurea magistrale, pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie.

A.C. 2656-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Collocazione professionale).

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

A.C. 2656-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Norme finali e transitorie).

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi.

L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

3. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università.

4. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

- a) almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;
- b) almeno venti anni di servizio.

5. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), possono continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Norme finali e transitorie).

Al comma 2, alinea, dopo le parole: presso le università aggiungere la seguente: italiane.

13. 20. Borghesi, Rondini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: attività di educatore aggiungere le seguenti: e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3.

13. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

13. 22. Borghesi, Rondini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: sono poste fino alla fine del comma, con le seguenti: di frequenza non sono a carico del partecipante. I fondi per l'erogazione del contributo di partecipazione sono da reperire nei relativi canali ed enti, pubblici e privati, preposti alla formazione.

13. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: venti anni di servizio con le seguenti: dieci anni di servizio e almeno duecento ore di formazione continua certificata o certificabile.

13. 24. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti).

1. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

2. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di pedagogisti da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

3. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 240 milioni nell'anno 2016 e di euro 720 milioni a decorrere dall'anno 2017.

4. Ferma restando l'autonomia scolastica, al fine di garantire il principio della continuità didattica, le istituzioni scolastiche programmano cicli educativi in conformità con il piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevedano la presenza dell'educatore professionale per l'intero ciclo.

5. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93,5 per cento».

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: alla presente legge aggiungere le seguenti; ad eccezione dell'articolo 13-bis.

13. 01. Marzana, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

A.C. 2656-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 2656-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesse che:

nell'ambito delle professioni sanitarie si sta procedendo verso una sempre più radicata iper specializzazione delle figure, sia in ambito nazionale che regionale, per questo appaiono poco attente alla salute dei cittadini le possibilità di sanatorie degli operatori;

nell'ambito degli operatori massofisioterapici vi è una larga fetta di professionisti che hanno conseguito il titolo prima del 1999 che, pur avendo maturato esperienza, e professionalità, non possono utilizzare il titolo di dottore in Fisioterapia, perché dopo due anni di osservazioni tra le associazioni di categoria ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non è ancora stata definita la riqualificazione del percorso professionale;

la libera circolazione delle persone in ambito comunitario sta consentendo a cittadini di vedere riconosciuti titoli propri in Italia, che nel nostro paese non darebbero diritto all'esercizio della professione,

impegna il Governo

a provvedere al più presto a un più generale riordino della definizione delle professioni sanitarie e delle equipollenze, affiancando a quanto previsto dal provvedimento in esame atti normativi che disciplinino i diversi ambiti di esercizio delle professioni, attivando il percorso per arrivare al conseguimento del diploma di laurea per gli operatori con titolo conseguito prima del 1999.

9/2656-A/1. [Rondini](#), [Borghesi](#), [Palese](#).

La Camera,

premessi che:

nell'ambito delle professioni sanitarie si sta procedendo verso una sempre più radicata iper specializzazione delle figure, sia in ambito nazionale che regionale, per questo appaiono poco attente alla salute dei cittadini le possibilità di sanatorie degli operatori;

nell'ambito degli operatori massofisioterapici vi è una larga fetta di professionisti che hanno conseguito il titolo prima del 1999 che, pur avendo maturato esperienza, e professionalità, non possono utilizzare il titolo di dottore in Fisioterapia, perché dopo due anni di osservazioni tra le associazioni di categoria ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non è ancora stata definita la riqualificazione del percorso professionale;

la libera circolazione delle persone in ambito comunitario sta consentendo a cittadini di vedere riconosciuti titoli propri in Italia, che nel nostro paese non darebbero diritto all'esercizio della professione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità o l'opportunità di un più generale riordino della definizione delle professioni sanitarie e delle equipollenze, affiancando a quanto previsto dal provvedimento in esame atti normativi che disciplinino i diversi ambiti di esercizio delle professioni, attivando il percorso per arrivare al conseguimento del diploma di laurea per gli operatori con titolo conseguito prima del 1999.

9/2656-A/1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Rondini](#), [Borghesi](#), [Palese](#).

La Camera,

premessi che:

tutelare le categorie professionali e l'utenza di riferimento sia un dovere per le istituzioni universitarie e i relativi corsi di laurea;

l'università offre corsi accademici 3+2 per fare formazione di qualità a cui dovrebbe seguire il lavoro, ovvero l'esperienza sul campo;

bisogna segnalare la preoccupante situazione, che interessa da tempo il settore della formazione, ovvero la dilagante promozione e attuazione di corsi e master che, grazie alle autorizzazioni del MIUR, propongono il conseguimento di titoli «professionalizzanti» come quello di «operatore psicopedagogico» (figura professionale inesistente) o altri profili professionali non ben definiti, a cui vengono «riconosciuti» ambiti, compiti e funzioni corrispondenti ai profili professionali di educatore e pedagogo, il tutto con pochi mesi di corso/master a pagamento, in alcuni casi con notevole spreco di denaro, anche pubblico, generando per di più notevole confusione tra scienze pedagogiche e altri ambiti disciplinari,

impegna il Governo

a riesaminare con maggiore attenzione il sistema delle autorizzazioni ai corsi di formazione promossi da enti regionali, fondazioni e istituti di formazione, promotori di corsi e relativi profili

professionali inesistenti (psicopedagogisti, operatori che si dichiarano educatori senza avere conseguito la laurea e altro) e che pretendono di formare, dare lezioni e supervisionare insegnanti, famiglie e gli stessi professionisti di formazione accademica.

9/2656-A/2. **Borghesi, Rondini, Palese.**

La Camera,
premessò che:

l'articolo 13 del presente TU, reca norme finali e transitorie, disponendo numerose deroghe al sistema adottato con le norme di nuova introduzione, volte a privilegiare la formazione universitaria per gli addetti del settore;

nello specifico: la qualifica di educatore professionale sociopedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

la qualifica stessa è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio; la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi, alla data di entrata in vigore della legge:

sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso;

abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione;

sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002. Infine, si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;

addirittura, negli ambiti professionali e nei servizi indicati dagli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire motivo per la risoluzione unilaterale, o per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al prestatore, dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo

a prevedere un sistema di controlli molto approfondito per evitare abusi nell'esercizio delle professioni disciplinate dalle presenti norme, volte a garanzia dell'utenza finale.

9/2656-A/3. Molteni, Borghesi, Rondini, Palese.

La Camera,
premessò che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, che subentra all'attuale educatore, e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito, salve alcune previsioni transitorie rivolte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore, solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale sociosanitario;

il provvedimento ha il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione, ma ciò si ottiene mediante una scelta normativa che prevede percorsi formativi distinti per ogni singola figura di operatore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico.

9/2656-A/4. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.

La Camera,

esaminato il Testo della proposta di legge C. 2656-3247-A, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista»;

visto che l'articolo 10, comma 1, della citata proposta di legge, definendo la formazione universitaria del pedagogista, ne attribuisce il conseguimento del titolo a seguito del rilascio di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93;

considerato che a tali lauree magistrali possono accedere anche studenti che hanno conseguito titoli di lauree triennali differenti da quelle della classe L-19, previo riconoscimento dei CFU da parte delle apposite commissioni,

impegna il Governo

a sollecitare le Facoltà universitarie affinché nell'ammissione alle sopra citate Lauree Magistrali, ove si debbano riconoscere CFU di studenti provenienti da lauree triennali diverse della classe L-19 che forma gli educatori socio-pedagogici, si consideri prioritariamente rilevante la presenza di un congruo numero di CFU in discipline di area socio-pedagogica.
9/2656-A/5. [D'Ottavio, Iori, Palese](#).

La Camera,
esaminato il Testo della proposta di legge C. 2656-3247-A, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista»;

visto che l'articolo 10, comma 1, della citata proposta di legge, definendo la formazione universitaria del pedagogista, ne attribuisce il conseguimento del titolo a seguito del rilascio di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93;

considerato che a tali lauree magistrali possono accedere anche studenti che hanno conseguito titoli di lauree triennali differenti da quelle della classe L-19, previo riconoscimento dei CFU da parte delle apposite commissioni,

impegna il Governo

a sollecitare le Facoltà universitarie affinché nell'ammissione alle sopra citate Lauree Magistrali, ove si debbano riconoscere CFU di studenti provenienti da lauree triennali diverse della classe L-19 che forma gli educatori socio-pedagogici, valutino la possibilità, nell'ambito della loro autonomia, di considerare rilevante la presenza di un congruo numero di CFU in discipline di area socio-pedagogica.

9/2656-A/5. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [D'Ottavio, Iori, Palese](#).

La Camera,
premessi che:

all'articolo 13 comma 2 della proposta di legge in epigrafe si prevede che «In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale»;

all'articolo 13 comma 3 della proposta di legge in epigrafe si prevede, altresì, che il «corso intensivo» di cui al punto precedente sia «organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università»;

le modalità di accesso e di svolgimento del «corso intensivo di formazione», di cui ai punti precedenti, «e della relativa prova scritta», secondo quanto disposto dalla proposta in epigrafe, all'articolo 13, comma 5, «sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509, Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000 n. 2, «1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti»;

per quanto intensivo, un corso di formazione di 60 CFU deve svolgersi in un arco di tempo adeguato, in modo da favorire un'efficace distribuzione del lavoro;

di norma, un corso di 60 CFU si svolge nell'arco di un anno accademico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della definizione delle modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di cui al comma 2 dell'articolo 13 del provvedimento in epigrafe, che il suddetto «corso intensivo» abbia una durata non inferiore ai sei mesi, o, comunque, adeguata al fine che si persegue con la proposta.

9/2656-A/6. [Gregorio Fontana, Palese.](#)

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge, Atto Camera n. 2656, attiene alla disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo;

l'articolo 4 della proposta di legge definisce i servizi di cui può farsi carico l'educatore professionale socio-pedagogico, tutti attinenti alla sfera dei servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale. Servizi spesso erogati, in ambito ai percorsi di formazione della scuola dell'obbligo, attraverso le attività di sostegno;

al sostegno vengono assegnati gli abilitati inseriti in apposita graduatoria. Esaurita la graduatoria, si ricorre, per ricoprire i posti ancora scoperti, alle graduatorie generali in cui, ovviamente, non è necessaria l'abilitazione al sostegno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso siano esaurite le graduatorie degli abilitati al sostegno, modalità di chiamata di educatori professionali socio-educativi, attraverso specifiche

graduatorie di istituto o altre modalità di selezione che accertino la presenza delle competenze necessarie (e la relativa abilitazione) per poter svolgere al meglio servizi e attività educative di tale rilevanza e impatto sui soggetti che ne fruiscono.

9/2656-A/7. [Mura](#).